

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERONESI, ARENA, PREMOLI e FINIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1970

Modifica all'articolo 7 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 7, lettera a) del testo unico 30 marzo 1957, numero 361, recante le norme per la elezione della Camera dei deputati, richiamato dall'articolo 5 della legge 6 febbraio 1948, numero 29, sulla elezione del Senato della Repubblica, stabilisce che non possono essere eletti al Parlamento nazionale i deputati regionali o consiglieri regionali i quali non abbiano dato le dimissioni dalla loro carica in sede locale almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della legislatura.

Tale disposizione si risolve, nella pratica, in uno svantaggio per i partiti minori i quali normalmente hanno un numero limitato di uomini rappresentativi, specie nelle sedi decentrate, che ricoprono quindi la carica di consigliere o deputato regionale. Orbene, per queste persone, le probabilità di diventare deputato o senatore non sempre sono molto forti. D'altro canto è necessario per i partiti minori partecipare alle elezioni nel maggior numero di collegi elettorali, al fine di evitare dispersioni e gravi perdite di voti.

Per far ciò essi debbono necessariamente servirsi dei loro uomini migliori e non sem-

bra giusto che questi ultimi, qualora ricoprano la carica di consigliere o deputato regionale debbano rinunciarvi, rischiando, al termine della campagna elettorale di non riuscire eletto al Parlamento, avendo ormai lasciato la carica precedente in seno all'Assemblea regionale.

Per questi motivi proponiamo di sopprimere la disposizione di cui all'articolo 7 del testo unico n. 361 del 1957 che sancisce la ineleggibilità dei consiglieri regionali al Parlamento nazionale, così da rendere possibile a detti consiglieri di presentarsi candidati e di essere eletti al detto Parlamento, convertendo peraltro la loro attuale ineleggibilità in una semplice incompatibilità, cosicchè il consigliere regionale, una volta eletto al Parlamento nazionale, avrebbe l'obbligo di optare, entro un termine prefiggendo, per l'una o per l'altra carica.

Correlativamente, abbiamo ritenuto giusto stabilire, invece, l'ineleggibilità per i membri delle Giunte regionali e per quelli delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano.

Si deve riconoscere, infatti, che chi ricopre la carica di assessore regionale o provinciale, esercita delle funzioni di natura

esecutiva di governo della Regione o della Provincia atte ad investirlo di una somma di poteri tale da renderlo, almeno potenzialmente, un candidato favorito rispetto agli altri.

Ci sembra dunque conforme alla *ratio* delle leggi vigenti in materia elettorale, mantenere fermo il principio dell'ineleggibilità al Parlamento nazionale per gli assessori re-

gionali e provinciali, che non abbiano presentato formalmente le dimissioni dalle predette cariche (e non anche da quella di consigliere regionale o provinciale) almeno 180 giorni prima della scadenza del quinquennio di durata della legislatura.

Confidiamo, quindi, nel benevolo accoglimento del nostro disegno di legge da parte del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 7 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito con i seguenti:

« Non sono eleggibili:

- a) i Presidenti delle Giunte regionali;
- b) i membri delle Giunte regionali, e quelli delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano;
- c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- d) il capo ed il vicecapo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- e) i capi di Gabinetto dei Ministeri;
- f) il rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i prefetti o chi ne fa le veci;
- g) i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

Sono incompatibili con la carica di deputato le cariche di deputato regionale e di consigliere regionale. Il termine finale per esercitare il diritto di opzione è quello del giorno precedente alla convocazione del Parlamento ».